



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**REGIONE DEL VENETO**



**ULSS2**  
MARCA TREVIGIANA

Oggetto: **PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)  
Missione 6 - SALUTE**

**COMPONENTE C1  
M6C1 1.1**

**"Case della Comunità e presa in carico delle persone"**

**CASA DELLA COMUNITÀ  
SEDE DI FARRA DI SOLIGO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato: SCHEMA D'ACCORDO QUADRO

Scala:

Tavola:

**GR26**

Progettazione:

**CAPOGRUPPO R.T.P E  
PROGETTO IMPIANTI  
EVO ENGINEERING SRL - STP  
Per. Ind. Bovo Mirco  
Ing. Nadal Massimo**

**PROGETTO ARCHITETTONICO E  
ACUSTICA  
Ing. Giulio Campello**

**PROGETTO ARCHITETTONICO E  
COORDINAMENTO PER LA  
SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE  
Geom. Sandro Campello**

Data: Maggio 2023

Revisione: 01

Il Responsabile del Procedimento:

*Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana  
dott. Lucio D'Este*



**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO E PER L'I.R.C.S.S. IOV**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Lotto Geografico: \_\_\_\_\_

Area Territoriale \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

TRA

Azienda Zero, con sede legale in Padova e domiciliata ai fini del presente atto in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, CAP 35131, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_, rappresentante legale della Società

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**" o l' "**Aggiudicatario**");

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo

del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Appaltatore**" o l' "**Aggiudicatario**")

#### PREMESSO

- a) Azienda Zero ha dato avvio alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. N. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.08, E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 salute e del piano per gli investimenti complementari/FSR di cui Regione Veneto è soggetto attuatore, con bando di gara ..... del ....., inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ..... e pubblicato sulla stessa al n. .... del ...., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. .... del ...., e sulla piattaforma Sintel (di seguito, la "**Procedura**");
- b) la suddetta Procedura è volta alla conclusione di più Accordi Quadro tra Azienda Zero e gli Appaltatori, a favore degli enti del sistema sanitario regionale costituiti dalle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS (IOV) titolari dei singoli interventi (di seguito, "**Beneficiari**");
- c) la Procedura è stata suddivisa in 6 lotti (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in Aree Territoriali;
- d) all'esito della Procedura, con provvedimento n. .... del ...., l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_\_;
- e) ad ogni Aggiudicatario è stata assegnata un'Area Territoriale (di seguito, "**Area Territoriale Assegnata**"), secondo le procedure previste nel Disciplinare di gara (di seguito "**Disciplinare di Gara**");
- f) l'Area Territoriale Assegnata a ciascun Aggiudicatario è indicata in epigrafe al presente atto;
- g) per effetto dell'aggiudicazione ciascun Aggiudicatario ha manifestato la volontà di impegnarsi ad seguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, "**Accordo Quadro**") alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il Disciplinare di Gara e i relativi allegati), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Aggiudicatario medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli Ordini di Attivazione (di seguito, "**OdA**") e nei singoli e successivi Contratti Applicativi che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni per la realizzazione degli interventi previsti nell'Area Territoriale Assegnata (di seguito, i "**Contratti Applicativi**");

- h) il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Applicativi, tramite i quali troverà attuazione la realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e misure del Piano Complementare, come meglio elencate nel Disciplinare di gara;
- i) ogni Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale, incluse le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative;
- j) [IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA E' STATA ACQUISITA:] in data \_\_\_\_\_ Azienda Zero ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_; [OPPURE IPOTESI 2: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON E' STATA ANCORA ACQUISITA:] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_, dell'informazione antimafia, richiesta in data \_\_\_\_\_, ai sensi del articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN ALTERNATIVA] ovvero attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, Azienda Zero recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Aggiudicatario in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- k) ciascun Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "**CSA**"), definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nell'Area Territoriale assegnata.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

- 1) L'esecuzione dei Lavori e dei Servizi oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l' *Appaltatore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro; (ii) dalle disposizioni di cui

al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore; (v) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; (vi) nonché dalla legge 108/2021 e le ulteriori leggi vigenti in materia.

- 2) Documenti di gara: (i) Bando di Gara, (ii) Disciplinare di Gara, (iii) Capitolato Speciale d'Appalto, (iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet della stazione appaltante.
- 3) Documenti prodromici alla stipula del Contratto (i) Garanzie prestata dall'Appaltatore, (ii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo costituendo); (iii) \_\_\_\_\_; (iv) \_\_\_\_\_
- 4) Ciascun Contratto Applicativo è regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Ordine di Attivazione.
- 5) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche regionali, che entreranno in vigore successivamente.
- 6) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Azienda Zero /o i Beneficiari, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 7) Non sussiste alcun vincolo di solidarietà degli Appaltatori verso Azienda Zero per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti di Azienda Zero stessa ai sensi del presente Accordo Quadro.
- 8) Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.
- 9) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti Applicativi (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Applicativi, Azienda Zero e/o i Beneficiari da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro sono: l'Allegato "A" (Disciplinare di gara), l'Allegato "B" (*Capitolato Speciale d'Appalto*), l'Allegato "C" (Schema Contratto Applicativo, Schema OdA), l'Allegato "D" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Economica*) di ciascun operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

## **ART.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

- 1) Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Beneficiari affidano all'Aggiudicatario le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Applicativi.
- 2) L'oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento dei lavori, oppure della progettazione esecutiva e lavori (appalto integrato), oppure della progettazione definitiva, esecutiva e lavori (c.d. appalto super-integrato), relativi agli interventi di cui al Lotto Geografico \_\_\_\_ e all'Area Territoriale \_\_\_\_.
- 3) Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente, saranno richieste dai Beneficiari sulla base del presente Accordo Quadro, entro i limiti dell'importo massimo e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come meglio definiti nei successivi articoli 3 e 4.
- 4) L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché i Beneficiari non avranno attivato i Contratti Applicativi, mediante emissione di un Ordine di Attivazione.
- 5) Per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, Azienda Zero determina in capo ai Beneficiari l'obbligo di applicare al futuro/i Contratto/i Applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.
- 6) I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto, nei successivi Contratti Applicativi e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Contratto Applicativo (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").
- 7) L'Aggiudicatario resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Applicativo.

### **ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

- 1) Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_/\_\_\_\_) comprensivo di IVA e oneri dovuti ai sensi di legge, ed è così composto:

<i>Importo lavori</i>	_____ €
<i>Importo opere per la sicurezza (non soggette a ribasso)</i>	_____ €
<i>IVA su lavori e opere per la sicurezza</i>	_____ €
<i>Oneri professionali</i>	_____ €
<i>Contributi previdenziali (4% su oneri professionali)</i>	_____ €
<i>IVA 22% su Oneri professionali e contributi previdenziali</i>	_____ €
<b>TOTALE Accordo Quadro</b>	_____ €

- 2) Il valore complessivo stimato innanzi indicato deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna né Azienda Zero né alcun Beneficiario ad emettere OdA e a concludere Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell'intero ammontare summenzionato.
- 3) Si precisa che i Beneficiari hanno facoltà o meno di aderire al presente Accordo Quadro.

- 4) Gli Affidatari, avendo conosciuto ed accettato tale clausola in sede di presentazione dell'offerta, si obbligano a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.
- 5) Il compenso relativo ai lavori e/o ai servizi oggetto dell'accordo quadro singolarmente affidati con Contratto Applicativo, sarà definitivamente determinato mediante applicazione dello sconto percentuale unico offerto in sede di gara.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Sono da intendersi comprese e poste a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi; per rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni; per visite in cantiere, conferenze di servizi, riunioni presso la sede del RUP, attività di verifica in contraddittorio finalizzata alla validazione del progetto, spese di copisteria etc., sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

- 1) L'Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della relativa stipulazione.
- 2) L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsivoglia titolo.
- 3) L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Applicativi, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
- 4) In ogni caso gli Aggiudicatari saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di durata dei singoli Contratti Applicativi, qualora successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 5 – ODA E STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

- 1) Ai fini dell'adesione all'Accordo Quadro, il Beneficiario emetterà, per ognuno dei Contratti Applicativi, un'OdA – secondo il modello allegato con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
- 2) Il Beneficiario specifica nell'OdA l'oggetto della prestazione richiedendo, a seconda del fabbisogno:
  - a) lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 (c.d. appalto super-integrato).  
*oppure*
  - b) lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti (appalto integrato);  
*oppure*
  - c) l'esecuzione dei lavori (appalto lavori).

- 3) All'OdA sarà allegato, dal Beneficiario, lo schema del Contratto Applicativo che indicherà, almeno:
- l'oggetto dell'appalto;
  - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
  - gli elaborati progettuali;
  - il Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni Particolari e norme tecniche, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le condizioni generali contenute nel CSA allegato all'Accordo Quadro;
  - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 8;
  - eventuali modifiche alle voci da quadro economico dell'intervento;
  - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
  - il nominativo del Responsabile del Contratto Applicativo;
  - documentazione fornita dall'Aggiudicatario necessaria per stipulare il Contratto Applicativo (fideiussione, polizze, l'indicazione dell'eventuale volontà di procedere al subappalto con la specifica delle lavorazioni da subappaltare, la documentazione relativa all'affidamento del subappalto, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi);
- 4) I Contratti Applicativi sono stipulati “**a misura**” ovvero – ove il progetto elaborato dall'Amministrazione comprenda la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico estimativo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 – “**a corpo**”.
- 5) Nel caso di Contratti Applicativi stipulati “**a corpo**” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera dddd) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49. L'importo del Contratto Applicativo, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Applicativo.
- 6) Il corrispettivo, determinato “**a corpo**”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Applicativo a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Accordo Quadro, del CSA e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Beneficiario.
- 7) Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
- 8) [se appalto integrato o super-integrato] Per quanto concerne le eventuali attività di indagini, che l'operatore economico dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la progettazione, dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.



- 9) Nel caso di Contratti Applicativi stipulati “**a misura**” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lett. eeeee) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento. L'importo del Contratto Applicativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, le condizioni previste dal CSA e quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Particolari.
- 10) Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'articolo 24 del CSA.
- 11) I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Applicativo, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
- 12) I corrispettivi di ogni Contratto Applicativo, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.
- 13) Sia nel caso di Contratti Applicativi stipulati “*a corpo*” che “*a misura*”, nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono da riconsiderarsi inclusi:
- a. [se *appalto integrato o super-integrato*] tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
  - b. [se *appalto integrato o super-integrato*] il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
  - c. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
  - d. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Aggiudicatario e il Beneficiario anche con mezzi propri;
  - e. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
  - f. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
  - g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff) ovvero la copia dei file firmati digitalmente;
  - h. la partecipazione a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Beneficiario riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Beneficiario
- 14) In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione

dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

- 15) L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipulazione del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- 16) Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
- 17) L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto del Contratto Applicativo, in conformità al progetto, al CSA, alle Condizioni Particolari fornite dal Beneficiario in occasione dell'emissione dell'OdA, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.LL., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel CSA, nelle Condizioni Particolari e negli elaborati tecnici relativi al Contratto Applicativo.
- 18) In ogni caso, le singole lavorazioni dei Contratti Applicativi attivati dovranno essere sempre effettuate da soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni SOA richieste ex lege per l'esecuzione delle stesse.

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO APPLICATIVO**

- 1) La sottoscrizione del Contratto Applicativo da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2) La sottoscrizione del Contratto Applicativo e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- 3) Qualora in Contratto Applicativo includa la progettazione definitiva e/o esecutiva l'Appaltatore trasferisce in capo al Beneficiario i diritti patrimoniali del progetto elaborato, a decorrere dalla data di consegna del progetto definitivo e/o esecutivo o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto, resteranno nella titolarità esclusiva del Beneficiario i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto Applicativo.
- 4) Qualora in Contratto Applicativo includa la progettazione definitiva e/o esecutiva l'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata, le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dal Beneficiario o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente, nonché a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero al Beneficiario, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Le modifiche richieste

e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

- 5) Qualora in Contratto Applicativo includa la progettazione definitiva e/o esecutiva l'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del professionista incaricato della progettazione esecutiva e da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
- 6) L'Appaltatore dovrà garantire al Beneficiario che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
- 7) Il Beneficiario avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
- 8) L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà del Beneficiario.

#### **ART. 7 - DURATA DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

- 1) L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che i Beneficiari richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima OdA emessa dal Beneficiario in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Applicativo da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Applicativo nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
- 2) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni inerenti alle OdA che i Beneficiari richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Pertanto, le prestazioni inerenti alle OdA emesse prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
- 3) I Contratti Applicativi conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

#### **ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

- 1) Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nell'ODA, nel CSA, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.

- 2) Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati all'articolo 24 comma 2 del CSA, previa applicazione del ribasso percentuale unico, offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Applicativo.
- 3) In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto all'articolo 14 del presente Accordo Quadro.
- 4) Il Compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso percentuale unico, offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto del Contratto Applicativo. Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Applicativo.
- 5) Per quanto riguarda le attività inerenti ai servizi di progettazione il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Applicativo a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Accordo Quadro, del CSA, e di tutti i Documenti Contrattuali e dell'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Beneficiario. In particolare, nel corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sono compresi:
  - tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della conferenza dei servizi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241;
  - i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
  - le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
  - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
  - la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
  - il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della Conferenza di Servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
  - copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto digitale, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff) ovvero copia firmata digitalmente.
- 6) Gli importi stimati in ciascun Contratto Applicativo, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

#### **ART. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

- 1) Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale relativo al Contratto Applicativo, nei limiti previsti dalla legge, ai

sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n. 77/2020. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Attuativo medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 2 e 3. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.

- 2) Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
  - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
  - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
- 3) La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4) La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.
- 5) L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Beneficiario anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 6) Il Beneficiario procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma precedente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

**Corresponsione diretta al progettista per l'attività di progettazione [in caso di appalto integrato e super-integrato]:**

- 1) Il Beneficiario provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva e/o esecutiva, secondo quanto previsto in ogni contratto relativo ai singoli Contratti Applicativi.
- 2) I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione di che trattasi redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
- 3) La somma ammessa al pagamento per la progettazione definitiva e/o esecutiva è costituita dall'importo progressivo determinato:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - b) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
  - c) al netto del recupero dell'anticipazione;
  - d) al netto di una trattenuta del 10%, che sarà svincolato solo a seguito del rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione a fine lavori.
- 4) Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo successivo.
- 5) Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore del progettista, ai sensi dell'articolo 59 comma 1-quater del Codice.

**Pagamenti dei lavori:**

- 6) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo.
- 7) La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
  - e) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - f) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
  - g) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
  - h) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
  - i) al netto del recupero dell'anticipazione;
  - j) al netto di una trattenuta del 10%, che sarà svincolato solo a seguito del collaudo.
- 8) L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il Direttore dei lavori dovrà consegnare unitamente al SAL al Beneficiario. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.

- 9) Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
- 10) Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 6:
- a) il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
  - b) il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Beneficiario per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi del presente Accordo Quadro e del CSA.
- 11) Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
- 12) Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Beneficiario provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi del presente Accordo Quadro e del CSA, corredate dagli estremi del Contratto Applicativo (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
- 13) Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 6, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
  - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
  - c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
- 14) La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
  - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
  - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisorie eventualmente disposte dal Direttore dei lavori;

- per mancato rispetto del sollecito del R.U.P. all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al CSA.

#### **ART. 11 - PAGAMENTO A SALDO**

- 1) Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
- 2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
- 3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al presente Accordo Quadro, nulla ostando, è pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
- 5) Fermo restando quanto previsto dal presente Accordo Quadro, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
  - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di*



*contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto Decreto.

- 6) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte del Beneficiario prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- 7) L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio

#### **ART. 12 - ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito al Beneficiario committente.
- 2) Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Beneficiario della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- 3) Il Beneficiario comunicherà all'Appaltatore se è tenuta o meno all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 4) Le fatture dovranno essere intestate al Beneficiario, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Beneficiario, CAP, CF/P.IVA del Beneficiario e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Applicativo (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG, il CUP, e gli estremi dell'OdA.
- 5) Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
- 6) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, le fatture relative a prestazioni di servizi dovranno altresì riportare i riferimenti dell'ordine elettronico trasmesso tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini).
- 7) Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto Applicativo. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Beneficiario sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
- 8) In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Beneficiario debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto

raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

- 9) Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Beneficiario.
- 10) Ogni pagamento è subordinato:
- a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
  - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
  - c) agli adempimenti di cui alle disposizioni del presente Accordo Quadro in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) all'accertamento, da parte del Beneficiario, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 11) Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Beneficiario provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

### **ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Beneficiario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Beneficiario sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
- 2) Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
- 3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
  - 4) Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.
  - 5) Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
    - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
    - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
  - 6) I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Beneficiario e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
  - 7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
  - 8) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto

#### **ART. 14 – REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONE**

- 1) Per la progettazione: revisione del costo dell'opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti progettuali, strettamente connessi al quadro esigenziale definito nel primo livello di progettazione, che portino a scelte operative non previste nell'ambito di quest'ultimo, condivise dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del contratto
- 2) Per i lavori: Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da

costruzione superiori al cinque per cento, l'appaltatore e/o il committente hanno diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4..

- 3) In tal caso il Beneficiario procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di seguito indicate.
- 4) Si possono a tal fine utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione del Beneficiario per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle citate risorse si provvede ai sensi dell'art. 26 comma 4 DL 50/2022.
- 5) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del citato Ministero e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla disciplina del Contratto Applicativo nonché del succitato art. 29 del D.L. 4/2022, all'art. 26 del D.L. 50/2022 e alla restante normativa vigente e applicabile.

#### **ART. 15 - VARIANTI**

- 1) Sono ammesse le modifiche al contratto secondo le prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti e con le modalità di cui all'articolo 8 del DM 49/2018.

#### **ART. 16 - PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

- 1) Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113- bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Applicativo, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma prevede l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Beneficiario, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
- 2) Il valore giornaliero della penale di cui al comma precedente sarà determinato dal Beneficiario nell'OdA in funzione della durata complessiva del Contratto Applicativo, prevedendosi il valore minimo (0,6‰) per contratti di durata complessiva pari o superiore a 24 mesi, e il valore massimo (1,0‰) per contratti di durata complessiva pari o inferiore a 12 mesi; per durate complessive comprese tra i 12 e i 24 mesi la penale giornaliera sarà ottenuta proporzionalmente per interpolazione.

- 3) Azienda Zero ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'Area Territoriale assegnata di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta.
- 4) Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Applicativi, si rinvia a quanto previsto dal CSA.
- 5) In ragione del particolare interesse dei Beneficiari all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito sulla base del relativo cronoprogramma, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Aggiudicatario è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, individuato sulla base dei criteri stabiliti nel singolo Contratto Applicativo per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento.
- 6) In ogni caso, il premio di accelerazione: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

#### **ART. 17 - GARANZIE**

##### **17.a) Garanzia Accordo Quadro**

- 1) Il singolo Aggiudicatario ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo dedicato del Disciplinare di gara a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo. L'Aggiudicatario ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. ...., emessa in data .../.../..... dalla compagnia ....., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € .... (euro.....), pari al ...% dell'importo del presente Accordo Quadro.
- 2) La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Aggiudicatario che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

##### **17.b) Garanzia Contratto Applicativo**

- 1) Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Applicativo, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo medesimo. La garanzia dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Applicativo, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Applicativo. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del "Beneficiario", valida fino al certificato di collaudo.
- 2) Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

- 3) La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
- 4) La garanzia potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Beneficiario senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 9, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
- 5) Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
- 6) Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
- 7) Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Beneficiario, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 8) La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 9) Il Beneficiario ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Beneficiario può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

- 10) Il Beneficiario richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 11) Ai sensi dell'articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 12) La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro al

#### **ART. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

**Obblighi assicurativi relativi alla progettazione** [*in caso di appalto integrato o super-integrato*]:

- 1) Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito non inferiore al 10% dell'importo dei lavori del Contratto Applicativo, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori del Contratto Applicativo, con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo superiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.
- 2) La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3) La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico del Beneficiario nuove spese e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, il Beneficiario potrà richiedere

all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

- 4) In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
- 5) La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

**Obblighi assicurativi relativi ai lavori:**

- 6) Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 7) La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 8) Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Beneficiario almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Beneficiario secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
- 9) Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Applicativo, così distinta:
  - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
  - partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell'importo contrattuale;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

- 10) La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:



- il D.LL., il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Beneficiario e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
  - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
  - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
  - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Beneficiario.
- 11) Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario.
- 12) La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- 13) Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
- 14) Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 10, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo:
- a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
  - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatti dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
  - c. restano ferme le altre condizioni di cui al comma 8.
- 15) La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Beneficiario. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
- 16) In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
- 17) In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Beneficiario l'aggiornamento corrispondente della polizza.
- 18) Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Beneficiario copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
- 19) Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

20) In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

21) L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

22) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

23) Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

24) Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ART. 19 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

- 1) È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").
- 2) L'Aggiudicatario prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Azienda Zero possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

#### **ART. 20 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA**

- 1) Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara e CSA.

#### **ART. 21 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

- 1) Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA, cui integralmente si rinvia.

#### **ART. 22 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

- 1) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - b) è responsabile in rapporto al Beneficiario dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Beneficiario;
  - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2) Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Beneficiario paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4) Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 5) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

- 6) I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
- 7) La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
- 8) Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Beneficiario trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

#### **ART.23 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

- 1) La stipula dei Contratti Applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
- 2) Il DURC è acquisito d'ufficio dal Beneficiario.
- 3) Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 4) Ai sensi dell'articolo articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Beneficiario:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
  - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
  - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5) Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Beneficiario contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Beneficiario pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

- 1) In tutti i casi di inadempimento da parte degli Aggiudicatari degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Applicativo, e dal CSA, Azienda Zero può risolvere l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, fatte salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste dalla normativa di gara e dalla normativa vigente e nel rispetto dei provvedimenti e degli obblighi di cui all'art. 110 del medesimo codice
- 2) L'Accordo Quadro è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
  - ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
- 3) Deve considerarsi altresì grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Azienda Zero, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Aggiudicatario inadempiente:
- la mancata risposta al Beneficiario entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del Contratto Applicativo o per il monitoraggio dello stesso;

- il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Applicativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Aggiudicatario ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - la risoluzione per causa imputabile all'Aggiudicatario di un numero di Contratti Applicativi equivalenti ad almeno la metà del numero di interventi attivati e ricadenti nelle Aree Territoriali assegnategli in virtù del presente Accordo Quadro;
- 4) Azienda Zero avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante PEC o lettera raccomandata a.r., nei casi qui di seguito indicati:
- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
  - e) cessione anche parziale del contratto;
  - scarsa diligenza nell'ottemperanza alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
  - g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
  - h) mancato rispetto della normativa applicabile;
  - i) ogni altra causa prevista nei Documenti Contrattuali.
- 5) Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Azienda Zero non potrà mai essere invocato dall'Aggiudicatario inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Azienda Zero e/o il Beneficiario dovesse sopportare per fatto dell'Aggiudicatario medesimo.
- 6) Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Applicativo, Azienda Zero escuterà la garanzia definitiva costituita dall'Aggiudicatario che oppone il rifiuto.
- 7) Ogni comunicazione all'Aggiudicatario relativa alle cause di risoluzione nei suoi confronti di cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui al successivo articolo 29.
- 8) Nell'ipotesi in cui Azienda Zero proceda alla risoluzione dell'Accordo Quadro, spetterà all'Aggiudicatario esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione; Azienda Zero avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Aggiudicatario.
- 9) In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Aggiudicatario, Azienda Zero avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso, nonché, se del caso ad avvalersi delle polizze depositate.
- 10) La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale,

all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

- 11) Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro tutti i Contratti Applicativi discendenti dallo stesso si intendono risolti di diritto.

#### **ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

- 1) Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Beneficiario ha facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
- a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal CSA;
  - b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
  - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
- 2) Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - c) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o date dal D.LL., accertato dal medesimo D.LL. o dal DEC nelle modalità e nei termini di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o nel caso di mancato rispetto dei piani di sicurezza di cui al CSA, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- i) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto Applicativo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- j) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Beneficiario la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
- q) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- r) la perdita di uno dei requisiti, generali o speciali, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- s) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori anche in seguito a cessazione delle attività, concordato preventivo, fallimento, di stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento nonché nel caso di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- t) per motivi di pubblico interesse, di igiene o di sicurezza pubblica;
- u) per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1672 del c.c.;
- v) per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle esecuzioni contrattuali;
- w) la comminazione di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del Contratto Applicativo;
- x) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della



relativa richiesta da parte del singolo Beneficiario;

y) in tutti gli ulteriori casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.

- 3) Quando il D.LL., se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 4) Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Beneficiario su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- 5) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.LL., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Beneficiario risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 6) Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 7) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.LL. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Beneficiario per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 8) Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Beneficiario, nel seguente modo:
  - a) Sottoscrivendo l'accordo quadro con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, l'intervento verrà ridistribuito mediante il meccanismo di cui all'articolo 21 del Disciplinare;
  - b) sottoscrivendo il Contratto Applicativo/Contratti Applicativi con l'impresa subentrante ;
  - c) ponendo a carico dell'Appaltatore uscente l'eventuale maggior costo di esecuzione del Contratto ApplicativoSi precisa che nel caso di fallimento dell'appaltatore il Beneficiario dovrà darne comunicazione ad Azienda Zero che gestirà la procedura di cui alle lettere a) e b) qui sopra.
- 9) Salve le disposizioni del presente Accordo Quadro e del CSA in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articolo 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa

mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Applicativo ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

#### **ART. 26 - RECESSO**

- 1) Azienda Zero ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Beneficiario ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Applicativi in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 2) In tali casi l'Aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica redatto dal Beneficiario, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal D.L. o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 3) L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Beneficiario.
- 4) Azienda Zero ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Aggiudicatario, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Aggiudicatario medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

#### **ART. 27 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO**

- 1) In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Aggiudicatario, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 24, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 159/2011, l'Aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione ad Azienda Zero onde consentire l'adozione di ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dell'Area Territoriale ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare di gara.
- 2) In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, Co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, l'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi vigenti può essere proseguito dall'Aggiudicatario a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita Azienda Zero/il Beneficiario. In difetto di tali condizioni, l'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi vigenti si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

- 3) Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale, ovvero nei casi previsti dal D. Lgs. 159/2011, che riguardino:
- a) la mandataria, Azienda Zero può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Azienda Zero recede dall'Accordo Quadro.
  - b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
    - b.1 indicare a Azienda Zero un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
    - b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.
- 4) Al momento del recesso, qualora fossero state espletate le attività (eventuali) di progettazione, Azienda Zero/il Beneficiario diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Aggiudicatario a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

#### **ART. 28 – MODIFICA DELLA COMPAGINE**

- 1) È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- 2) Nei casi di cui al precedente comma l'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere con Azienda Zero e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.

#### **ART.29 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

- 1) Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
- 2) Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Beneficiario e il singolo Aggiudicatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

- 3) Inoltre, all'avvio dei lavori, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 4) L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Beneficiario.
- 5) Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Beneficiario, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata del Beneficiario
- 6) L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Beneficiario anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
- 7) Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Beneficiario, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
- 8) Il Beneficiario si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
- 9) Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata al Beneficiario; ogni variazione della persona di cui al comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso il Beneficiario del nuovo atto di mandato.

#### **ART.30 – ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DI AZIENDA ZERO**

- 1) Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dei Beneficiari, i quali sono esclusivi responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e dei pagamenti delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo.
- 2) Al fine di consentire ad Azienda Zero il monitoraggio dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga a:
  - trasmettere ad Azienda Zero copia di ciascun Contratto Applicativo entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dello stesso da parte di ogni singolo Beneficiario;
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad Azienda Zero di monitorare l'andamento dell'Accordo Quadro in conformità alle norme previste nello stesso;
  - predisporre e trasmettere ad Azienda Zero, in formato elettronico, eventuali dati e documentazione di rendicontazione delle prestazioni, se richiesti. Azienda Zero può richiedere all'Aggiudicatario l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative

all'Accordo Quadro potrà altresì essere effettuato da Azienda Zero anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma Sintel.

- 3) A tal fine l'Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

#### **ART.31 - ACCORDO BONARIO**

- 1) Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
- 2) Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 3) Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
- 4) L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Beneficiario e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Beneficiario. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

#### **ART. 32 –DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO, FORO COMPETENTE**

- 1) Qualora non si ricorra all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del

11/09/2020, le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di procedura Civile.

- 2) Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente :
  - il Foro di Padova, per controversie relative ai rapporti con Azienda Zero;
  - il Foro di riferimento per la Provincia di appartenenza dei Beneficiari, per le controversie relative ai rapporti con quest'ultimi.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Applicativo, il singolo Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
- 4) Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, per i Contratti Applicativi aventi ad oggetti lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico con le modalità e per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni specificate nel CSA. L'eventuale ritardata nomina o il rifiuto espresso da parte dell'Aggiudicatario di nominare i componenti di propria spettanza in seno al Collegio stesso configura comportamento valutabile ai fini della risoluzione del presente Accordo Quadro.
- 5) Fermo restando quanto precede, ogni Aggiudicatario prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Applicativi, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Azienda Zero.
- 6) Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
- 7) Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi.

### **ART. 33 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

- 1) Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Beneficiario o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 2) L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.
- 3) Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, la Stazione Appaltante e il Beneficiario, per quanto di competenza, nonché l'Appaltatore dichiareranno di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione sia dell'Accordo Quadro sia dei singoli Contratti Applicativi circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione.
- 4) I dati personali forniti dal Concorrente saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della

gara e all'esecuzione contrattuale. Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
  - b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
  - c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nei limiti previsti sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
  - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui della vigente normativa nazionale e comunitaria, cui si rinvia.
- 5) L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti il Beneficiario, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo Quadro, salvo esplicita autorizzazione da parte del Beneficiario.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 Codice Civile, a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Azienda Sanitaria unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti del Beneficiario, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione del medesimo oppure che tale attività sia strumentale

alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;

- non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto del Beneficiario.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con il Beneficiario.

6) Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta al Beneficiario.

7) I Beneficiari designeranno il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento.

I Beneficiari, nella loro qualità di Titolare del Trattamento di dati (di qualsiasi natura essi siano) ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, dovranno procedere altresì a nominare l'Appaltatore come Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

Il documento di nomina dovrà contenere analitica specificazione degli obblighi derivanti dalla funzione di Responsabile Esterno del trattamento nonché delle persone fisiche o giuridiche che potranno accedervi.

Tali indicazioni, in quanto dettati da obiettivi di rispetto della normativa e della tutela del patrimonio informativo del Beneficiario, sono da considerarsi clausole integrative del Contratto Applicativo, inerenti l'adeguamento normativo e quindi da effettuarsi senza oneri aggiuntivi.

8) In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- ad adempiere e rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- individuare nominativamente e formare gli Incaricati al Trattamento, comunicandoli al Titolare dei dati ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- dare piena applicazione, per quanto di competenza, alle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa



nazionale e comunitaria;

- accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  - effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dal Beneficiario;
  - conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
  - provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento.
- 9) L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto al Beneficiario qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne il Beneficiario da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.
- 10) La particolare delicatezza dei dati trattati per mezzo dei sistemi informatici in ambito sanitario impone un alto livello di attenzione per garantire il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
- 11) Le procedure informatiche, e i successivi interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva, dovranno risultare adeguate alle norme vigenti e alle direttive del Garante in materia di sicurezza e privacy, implementate secondo i paradigmi della "privacy by design", con particolare riferimento ai principi fondanti:
- 1) Proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere
  - 2) Privacy come impostazione di default (privacy by default)
  - 3) Privacy incorporata nella progettazione
  - 4) Piena protezione del ciclo vitale del software/sistema informatico
- 12) Relativamente agli applicativi esistenti, l'Appaltatore deve produrre apposita dichiarazione di conformità degli stessi.
- 13) Ove le procedure non risultassero adeguate, è richiesta la stesura di un piano che evidenzi le parti/funzionalità che presentano criticità e la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento, da effettuarsi obbligatoriamente entro sei mesi dalla rilevazione e/o della disposizione normativa sopravvenuta in costanza di rapporto, salvi tempi più cogenti imposti dalla norma o da eventuali prescrizioni del Garante.
- 14) Si evidenzia che tali interventi rientrano a tutti gli effetti nella manutenzione preventiva e dovranno essere assoggettati a specifica verifica. L'informativa e il piano di adeguamento saranno oggetto di comunicazione verso Beneficiari interessati.

- 15) In relazione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)", l'Appaltatore è tenuto a individuare gli amministratori di sistema, dettagliando analiticamente l'ambito di operatività degli stessi, in base al profilo di autorizzazione assegnato.
- 16) Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.
- 17) L'elenco deve essere fornito al Beneficiario ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.
- 18) Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, l'Appaltatore è tenuto a inviare l'elenco degli amministratori e ad inviare gli aggiornamenti in caso di variazione dei nominativi e/o delle competenze assegnate.
- 19) Poiché l'attività si esplica mediante interventi ripetuti nel tempo, e modalità di accesso ai dati (es. da remoto; su backup; asportando dischi) che definiscono una reale autonomia operativa sui dati e sui sistemi, è categoricamente esclusa la definizione di "intervento occasionale", per cui tutti gli operatori interessati devono rientrare nella definizione di amministratore di sistema.
- 20) L'Appaltatore, come attività normale di manutenzione, fornisce il supporto sistemistico per i server fisici e virtuali dove sono installati i software del Contraente medesimo.
- 21) E' vietata all'Appaltatore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dei Beneficiari.
- 22) L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale i Beneficiari potranno risolvere di diritto il Contratto Applicativo (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

#### **ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
  - b) le spese di pubblicazione obbligatoria, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
  - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
  - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;

- 2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
- 3) Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
- 4) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5) Il Contratto Applicativo è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

#### **ART. 35 – DISCIPLINA ANTIMAFIA**

- 1) Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
- 2) La stipula del Contratto Applicativo è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

#### **ART. 36 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

- 1) All'affidamento in oggetto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con DGRV n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto il 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

- 2) L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**ART. 37 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

- 1) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore che svolgeranno prestazioni a favore del Beneficiario devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e del relativo Codice di comportamento aziendale adottato dal medesimo Beneficiario.
- 2) La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013

**ART. 38 - MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI**

- 1) Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
- 2) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda Zero e/o l'Azienda Sanitaria (per quanto di competenza) e il Contraente potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
- 3) Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché pubbliche forniture e servizi, oltre alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali di ciascun Aggiudicatario verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_.

Il contatto del DPO è \_\_\_\_\_.

- 2) Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003.

\*\*\*

Il presente atto, composto da n. .... facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Azienda Zero**

**Il Fornitore**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:**

**artt. \_\_\_\_\_**

**PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**Azienda Zero**

**Il Fornitore**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente*